

CAPITOLATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI STRANIERE DI TESTI SCIENTIFICI E UMANISTICI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE – LOTTO 1 – CIG: 86197846C7

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato contiene le condizioni e le modalità di effettuazione a cura dell'Impresa appaltatrice (di seguito per brevità indicata come "Impresa" o "Appaltatore") del servizio di fornitura di monografie edite da case editrici straniere di testi scientifici e umanistici della durata di tre anni, rinnovabile fino a ulteriori tre anni, a favore della Biblioteca della Scuola Normale Superiore (di seguito per brevità indicata come "Biblioteca" o "Amministrazione").

Gli ordini di acquisto delle monografie oggetto della presente selezione saranno gestiti direttamente dall'Ufficio Acquisti della Biblioteca.

Art. 2 – Specifiche del servizio

L'Appaltatore è tenuto a fornire i seguenti servizi:

Servizio assistenza clienti e gestione comunicazioni

1. disponibilità di una banca dati amministrativo-bibliografica, consultabile in rete 24/7, i cui record devono avere almeno i seguenti campi:
 - a. titolo
 - b. autore
 - c. indicazione di edizione se superiore alla prima
 - d. anno di pubblicazione
 - e. editore
 - f. luogo di edizione
 - g. prezzo
 - h. codice ISBN
 - i. disponibilità aggiornata in tempo reale.

La banca dati deve inoltre

- a. consentire l'invio on-line di ordini, richieste di preventivi, reclami e altre segnalazioni
- b. consentire il controllo di duplicazione di ordini di volumi già ordinati e/o evasi
- c. consentire la ricerca al suo interno almeno per i seguenti campi: autore, titolo, codice ISBN, numero di ordine SNS
- d. consentire l'accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato dei singoli ordini
- e. consentire l'accesso in tempo reale alla situazione contabile

- f. essere aggiornata rispetto alle novità editoriali e all'effettiva disponibilità delle pubblicazioni
 - g. garantire la possibilità di creare diversi account, organizzati gerarchicamente, con funzioni differenziate
 - h. consentire l'estrazione di dati relativi allo stato della fornitura direttamente da parte della Biblioteca
 - i. consentire l'inserimento nell'ordine dei dati necessari alla gestione amministrativo-contabile dei pagamenti (es.: scrittura anticipata, numero di ordine, etc.)
2. uso della posta elettronica per tutte le comunicazioni tra la Biblioteca e l'Appaltatore;
 3. uso della lingua italiana per tutte le comunicazioni;
 4. risposta a tutte le comunicazioni della Biblioteca entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento, prestando particolare attenzione a quelle che segnalano disguidi e anomalie dei servizi;
 5. invio, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta della Biblioteca, di report relativi allo stato degli ordini, sulla base di parametri stabiliti dalla biblioteca stessa (es. ordini inevasi, ordini in ritardo, volumi forniti, volumi fatturati, tempi di consegna, volume di spesa, etc.);
 6. invio, su richiesta della Biblioteca, di informazioni sulle novità editoriali.

Servizio fornitura volumi

1. consegna all'Ufficio acquisti della Biblioteca, franco trasporto, imballo compreso, del materiale bibliografico oggetto di gara presso le sedi indicate dalla Biblioteca. La firma per ricevuta dei plichi non impegna la Biblioteca, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali contestazioni con comunicazione scritta. La fornitura valida ai fini della fatturazione, in caso di contestazione, sarà quella che verrà riscontra in contraddittorio con l'Appaltatore;
2. ogni plico deve essere accompagnato dalla relativa fattura che contenga, oltre al CIG e alla scrittura contabile, almeno i seguenti dati relativi a ciascun titolo:
 - a. titolo, autore, editore, ISBN
 - b. numero di riferimento dell'Appaltatore
 - c. numero di riferimento della Biblioteca
 - d. prezzo di catalogo della monografia stabilito dall'editore per l'Italia in euro o, se non stabilito in euro, espresso in valuta originale del paese in cui l'opera è pubblicata
 - e. tasso di cambio applicato (cambio di riferimento euro-rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura)
 - f. importo sconto
 - g. importo totale per titolo in euro
 - h. importo totale fattura in euro.

Nel caso di fornitori italiani, tenuti a emettere fattura elettronica, la fattura allegata al plico dovrà essere in formato tradizionale.

3. consegna dei volumi, esclusivamente a mezzo corriere o a mano, entro 35 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine;
4. notifica dei casi in cui non si possa rispettare questo termine, con indicazione dei motivi;
5. inserimento in tutti i volumi, a carico del fornitore, di strisce antitaccheggio/ tag RFID adeguate/i al sistema antitaccheggio della Biblioteca;
6. sostituzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dei volumi non corrispondenti all'ordine, doppi, con difetti di stampa o danneggiati, anche se inventariati e/o timbrati, senza oneri aggiuntivi per la Biblioteca. L'eventuale ritiro di tali volumi sarà a carico del fornitore;
7. per le monografie di difficile reperimento (ad esempio pubblicazioni di Enti/Associazioni non distribuite dai normali canali distributivi, materiale fuori commercio, ...) i tempi di consegna

potranno essere concordati di volta in volta. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga di non poter procedere alla consegna, dovrà comunque darne notizia alla Biblioteca entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. In tal caso la Biblioteca si riserva di cancellare l'ordine e provvedere autonomamente all'acquisto della pubblicazione;

8. le consegne dichiarate urgenti dalla Biblioteca dovranno essere evase entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine alle condizioni di fornitura previste dall'offerta.

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non poter procedere alla consegna entro i termini stabiliti, dovrà comunque darne notizia alla Biblioteca entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. In tal caso la Biblioteca si riserva di cancellare l'ordine e provvedere autonomamente all'acquisto della pubblicazione.

Qualora la consegna entro 10 giorni comporti dei costi di spedizione straordinari, tali costi dovranno essere comunicati preventivamente alla Biblioteca, che potrà a sua discrezione accettarli e farsene carico. È comunque escluso il pagamento contrassegno;

9. servizio di prenotazione dei volumi in corso di stampa. L'Appaltatore è tenuto inoltre a concordare con la Biblioteca gli adempimenti da espletare nei casi di forte ritardo nella pubblicazione da parte dei singoli editori;
10. controllo di duplicazione di ordini di volumi già ordinati e/o inviati;
11. servizio di cancellazione degli ordini non evasi entro i termini stabiliti, su richiesta della Biblioteca, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa. In tal caso la Biblioteca si riserva di provvedere autonomamente all'acquisto della pubblicazione;
12. su richiesta, ricerca di volumi fuori commercio, di antiquariato o reperibili attraverso canali non convenzionali, con trasmissione entro e non oltre 8 giorni lavorativi dei relativi preventivi di spesa e indicazione dei tempi di consegna previsti. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga di non poter procedere alla consegna, dovrà comunque darne notizia alla Biblioteca entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine;
13. adempimento a carico del Fornitore degli obblighi fiscali e doganali (bollette doganali e Intrastat) come meglio specificato all'art. 7.

Servizio reclami

1. controllo dell'andamento delle pubblicazioni ordinate e gestione diretta del servizio di sollecito presso l'editore, reclamando tempestivamente i volumi già pubblicati ma non ancora consegnati, in modo da rispettare i tempi di consegna previsti;
2. invio all'editore entro 3 giorni lavorativi dei reclami ricevuti dalla Biblioteca relativi a volumi già in distribuzione ma in ritardo nella spedizione;
3. invio, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento di un sollecito da parte della Biblioteca, delle informazioni relative allo stato della fornitura e alla data di consegna prevista.

Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono come giorni lavorativi.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

Nell'esecuzione dei servizi dovranno essere tassativamente rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente capitolato.

La verifica di quanto prescritto al precedente comma è di competenza del direttore dell'esecuzione del contratto.

Le singole forniture e le prestazioni dei servizi connessi di cui al presente capitolato possono essere affidate, in via eccezionale, anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore, in relazione a particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell'esecuzione del contratto o all'impossibilità da parte dell'Appaltatore di fornire il materiale.

Art. 4 – Validità e durata del servizio

Il contratto, di durata triennale, avrà decorrenza dal 01/10/2021 o comunque dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, e potrà concludersi anticipatamente, qualora si raggiunga l'importo indicato al successivo art. 5, prima della conclusione dei tre anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

L'Amministrazione si riserva, in virtù del grado di soddisfazione della resa del servizio, la facoltà di rinnovare il contratto, per un massimo di ulteriori tre anni, salvo quanto previsto all'art. 6, alle medesime condizioni contrattuali, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale d'appalto posto alla base del presente affidamento, tenendo conto anche di nuove eventuali esigenze e disponibilità, in aumento o in diminuzione, che dovessero manifestarsi nel corso del primo triennio.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte prima della scadenza del contratto.

Qualora richiesto dall'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio anche anticipatamente, nelle more della stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e in virtù dell'art. 8 della L. 120/2020.

Finché il contratto non abbia avuto un principio d'esecuzione, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto stesso con comunicazione da effettuarsi per iscritto.

Questa Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto al momento in cui i fondi assegnati subissero una riduzione talmente significativa da non consentire di continuare il rapporto contrattuale. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a darne comunicazione scritta all'Appaltatore.

Art. 5 – Importo presunto dell'appalto

Il contratto è a misura.

L'importo complessivo dell'appalto dei servizi relativi al triennio è presuntivamente stimato (e non garantito) in € 300.000,00. Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pertanto pari a € 600.000,00.

Il servizio è assoggettato al seguente regime fiscale: non soggetto ai sensi dell'art. 3, punto 7 del DL n. 90 del 1990, conv. in legge n. 165 del 1990.

Il valore stimato del servizio, basato sul costo sostenuto negli ultimi anni, è espresso a titolo puramente indicativo.

La percentuale di sconto offerta è fissa e invariabile e si applicherà al prezzo di copertina o al prezzo del catalogo editoriale della monografia stabilito dall'editore espresso in euro o, se non stabilito in euro, espresso in valuta originale del paese in cui la monografia è pubblicata.

Nel caso di prezzi inizialmente stabiliti in valute diverse dall'Euro, l'Appaltatore procederà alla conversione in Euro applicando il tasso di riferimento "Euro-rilevazioni BCE" del giorno di emissione della fattura pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

L'offerta si intende comprensiva di tutti gli oneri, i rischi, le spese e le prestazioni accessorie relativi alla fornitura (a titolo puramente esemplificativo: eventuali spese di cambio, eventuali commissioni bancarie, altre spese inerenti al trasferimento del corrispettivo contrattuale), incluse le eventuali spese di imballo, trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 6 - Variazioni contrattuali in fase di esecuzione del contratto

Questa amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge (art. 106 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50), modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia.

Tale variazione dell'ammontare del servizio potrà anche essere giustificata dall'eventuale modifica dei budget messi a disposizione della Biblioteca.

Nel caso di riduzione o aumento quantitativo, il compenso dovuto all'Appaltatore verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nella misura pari al decremento o all'incremento delle prestazioni. Nel caso di aumento quantitativo, l'Impresa si impegna ad effettuare il servizio alle medesime condizioni.

Le modifiche e le varianti contrattuali devono essere autorizzate dal RUP.

Art. 7 - Procedure IVA / Intrastat, sdoganamento

L'Appaltatore si impegna ad espletare tutti gli adempimenti Intrastat per i volumi di provenienza intracomunitaria.

In relazione ai titoli pubblicati da editori non appartenenti all'Unione Europea, l'Appaltatore si obbliga ad assolvere, in nome proprio, ogni adempimento relativo all'espletamento delle pratiche doganali per la nazionalizzazione della merce senza imputazioni a carico della Biblioteca, e deve inviare copia della documentazione dell'avvenuto sdoganamento e dell'espletamento delle pratiche doganali per i volumi pubblicati e provenienti da paesi extra UE.

L'Appaltatore assumerà a suo completo carico l'onere IVA sui prodotti cartacei qualora non sia assolta dall'editore.

Per le pubblicazioni estere acquistate da fornitori stranieri non aventi sedi in Italia si dovrà applicare la normativa IVA vigente.

Si segnala che ai sensi dell'art. 3, punto 7 del DL n. 90 del 1990, conv. in legge n. 165 del 1990, "non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni di detti beni effettuate dagli stessi organismi".

Art. 8 - Oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione alla Biblioteca di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio, come ad esempio le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 9 - Garanzie di esecuzione

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti al 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.

Art. 10 – Verifica delle prestazioni e penali

La verifica del livello qualitativo delle prestazioni erogate, ed in generale la verifica degli adempimenti previsti nel presente capitolato e nel relativo contratto, sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione, prima dell'inizio della fornitura:

- il Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura e autorizzato a rappresentarlo nei rapporti con l'Amministrazione aggiudicatrice per tutte le esigenze connesse con l'esecuzione del contratto. Il Referente o un suo sostituto devono garantire la loro reperibilità nei giorni lavorativi.
Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dalla Biblioteca come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.
La Biblioteca si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura
- il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dove il predetto Referente può essere rintracciato.

Eventuali inadempienze di cui l'Appaltatore si dovesse rendere responsabile verranno segnalate con comunicazione idonea del Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore dovrà, entro 5 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione e presi gli opportuni accordi con il Direttore, fornire le informazioni opportune e risolvere il problema.

In particolare, le inadempienze saranno segnalate a mezzo di comunicazione scritta in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Amministrazione appaltante.

Qualora questa amministrazione non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, potrà applicare, a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto, le penali di seguito elencate:

- € 20 in caso di indisponibilità della banca dati di cui all'art. 2, paragrafo Servizio assistenza clienti e gestione comunicazioni, per più di 2 giorni;
- € 10 in caso di mancato rispetto dei tempi di risposta alle comunicazioni della Biblioteca;
- € 10 in caso di mancanza della fattura cartacea nei pacchi;
- € 10 in caso di mancanza in fattura dei dati indicati all'art. 2, paragrafo Servizio fornitura volumi, punto 2;
- € 20 in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna dei volumi;

- € 10 in caso di mancanza delle strisce antitaccheggio o dei tag RFID;
- € 20 in caso di mancata sostituzione dei volumi danneggiati entro i tempi stabiliti;
- € 20 in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna dei volumi dichiarati urgenti;
- € 10 in caso di mancata trasmissione del reclamo entro 3 giorni dalla segnalazione della Biblioteca.

L'ammontare delle penali verrà dedotto dalla somma dovuta all'Appaltatore; se questa fosse nulla o insufficiente le penali saranno portate a detrazione sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 del presente capitolato.

A seguito delle inadempienze contrattuali accertate con le modalità indicate nel presente articolo, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivolgersi a un'impresa diversa da quella aggiudicataria per l'adempimento delle singole prestazioni rimaste inadempite.

Resta ferma la possibilità da parte di questa amministrazione, in caso di verifica di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore, di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento e recesso

Questa amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata attivazione del servizio;
- applicazione di n. 10 penali di cui all'art. 10 del presente capitolato nel corso del periodo contrattuale.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Amministrazione potrà imporre all'Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti.

Questa amministrazione può avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 1671 del Codice Civile e recedere unilateralmente dal contratto tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

L'Impresa può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256 e 1463). In tale caso saranno dovuti all'Impresa, oltre che il deposito cauzionale, i crediti maturati in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Art. 12 - Fatturazione

L'Appaltatore, ai fini del pagamento, dovrà emettere fatture relative al materiale effettivamente consegnato.

Ciascuna fattura dovrà riportare, oltre quanto previsto dall'art. 2, paragrafo "Servizio fornitura volumi", punto 2, anche i seguenti dati:

- Codice Identificativo Gara (CIG): 86197846C7
- Scrittura contabile dell'anno di riferimento (sarà comunicata a cura del RUP/DEC all'inizio di ciascun anno)

Nel caso di fornitori italiani:

- la fattura dovrà essere in formato elettronico (DM n.55 del 3 aprile 2013). Il codice univoco ufficio assegnato a questa struttura è il seguente: RCZFSW
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 questa Amministrazione è soggetta al regime dello split payment. L'art.2 del Decreto MEF del 23 gennaio 2015 ha chiarito che i fornitori che emettono la fattura ad una PA soggetta a split payment devono riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Nel caso di fornitori stranieri, la fattura dovrà indicare il VAT n. IT00420000507.

La fattura sarà intestata a Scuola Normale Superiore, C.F. 80005050507, Piazza dei Cavalieri 7, 56126 Pisa (PI).

La fatturazione deve essere sempre in Euro, utilizzando, per i prezzi espressi in valute diverse, il cambio bancario euro-rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura.

La fatturazione dovrà essere il più possibile cumulativa ma dovranno essere fatturati separatamente i titoli dell'area umanistica, quelli dell'area scientifica e quelli dell'area scienze sociali.

La fattura dovrà sinteticamente precisare le ragioni dell'eventuale mancata applicazione dello sconto previsto (art. 2, paragrafo "Servizio fornitura volumi", punto 12) o dell'addebito di costi di spedizione straordinari (art. 2, paragrafo "Servizio fornitura volumi", punto 8), anche se già concordati in fase di preventivo.

Art. 13 - Pagamenti - Obblighi di tracciabilità

Ai fini del pagamento, l'Impresa dovrà emettere la fattura relativa ai servizi svolti, dietro presentazione del Certificato di pagamento, redatto dal RUP su proposta del DEC che verificherà i servizi e i termini di cui al presente capitolato, al netto di eventuali penali.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di avvenuta regolare esecuzione dei servizi da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità contributiva mediante richiesta di DURC on-line ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015. I pagamenti verranno corrisposti, previa presentazione della fattura, entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

I pagamenti saranno effettuati tramite l'Istituto Cassiere della Scuola Normale Superiore, previa verifica della regolarità contributiva mediante richiesta di DURC on-line ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dall'Impresa e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediatamente comunicazione alla Scuola Normale Superiore ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Pisa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante e degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese), il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 14 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende

subappaltare o concedere in cottimo e la relativa percentuale rispetto all'importo complessivo del contratto. Questa Amministrazione, in adesione all'orientamento espresso dalla CGUE, sez V, nella sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, non intende limitare il ricorso al subappalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 15- Privacy e obbligo di riservatezza

Ciascuna parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente Contratto. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Contratto in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'esecuzione del presente contratto può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente contratto. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi riservatezza previsti nel presente contratto;
- astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'esecutore del contratto, comprese quelle riguardanti l'interpretazione del presente capitolato, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/2006, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di controversia, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria e sarà competente il Foro di Pisa.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 17 – Clausola Consip

Qualora, successivamente alla stipula del contratto in oggetto, venissero attivate Convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza ex art. 26 l. 488/1999 e ss.mm.ii., ritenute adeguate alle esigenze della Scuola, l'Amministrazione si riserva il diritto di recesso nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito dalla l. n.135/2012).

Art. 18 - Osservanza di norme

Nell'esecuzione dell'appalto il contraente affidatario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni previste nel presente capitolato d'oneri e nel capitolato tecnico, oltre che di quanto previsto nel progetto-offerta. Per quanto non espressamente previsto nei predetti capitolati, si applicano:

- le vigenti disposizioni in materia di contratti eseguiti per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione;
- il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- le norme del codice civile in materia di contratti;
- le norme del vigente regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola Normale Superiore.

In conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore, adottato con decreto direttoriale n. 58 del 04.02.2014 e pubblicato in pari data all'Albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, si applica, per quanto compatibile, anche ai dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo degli appaltatori della Scuola. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, il contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suindicato D.P.R. 16.4.2013 n. 62.